

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

Con l'emanazione del decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze sono state individuate le fattispecie in materia di imposta municipale propria (IMU), in base alle quali i comuni possono diversificare le aliquote di cui ai commi da 748 a 755 dell'art. 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160 e, al contempo, stabilite le modalità di elaborazione e di successiva trasmissione al Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze del relativo prospetto di cui all'art. 1, comma 757, della legge n. 160 del 2019 (di seguito "Prospetto"), come disposto dall'art. 1 del decreto in commento. L'art. 7 del medesimo decreto aveva disposto che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'IMU tramite l'elaborazione del Prospetto, utilizzando l'apposita applicazione informatica messa a disposizione sul Portale del federalismo fiscale, decorresse dall'anno d'imposta 2024. Successivamente, l'art. 6-ter, comma 1, del D.L. 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170 – in considerazione delle criticità riscontrate dai comuni a seguito della fase di sperimentazione nell'elaborazione del Prospetto – ha prorogato l'entrata in vigore del predetto obbligo all'anno d'imposta 2025.

All'esito di tale fase di sperimentazione, avvenuta nel corso degli anni 2023 e 2024, è stato emanato il decreto 6 settembre 2024 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, integrativo del richiamato decreto 7 luglio 2023 del Vice Ministro dell'economia e delle finanze, con il quale è stato riapprovato l'Allegato A, che sostituiva il precedente di cui al decreto 7 luglio 2023.

In considerazione delle esigenze emerse nel corso del primo anno di applicazione obbligatoria del Prospetto, vale a dire l'anno d'imposta 2025, sono state individuate ulteriori condizioni – rispetto a quelle previste dal citato decreto 6 settembre 2024, in base alle quali i comuni possono introdurre differenziazioni all'interno di ciascuna delle fattispecie di cui al decreto 7 luglio 2023 – che, ai sensi dell'art. 1, comma 756, della legge n. 160 del 2019, ultimo periodo, devono essere approvate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze.

Il decreto in esame ha, quindi, la finalità di riapprovare l'Allegato A – modificato e integrato con le ulteriori condizioni in base alle quali i comuni possono introdurre le predette differenziazioni – che sostituisce integralmente l'Allegato A al decreto 6 settembre 2024. Le predette condizioni si applicano a decorrere dall'anno d'imposta 2026.